

Audizione Commissione Affari Sociali 20 Novembre 2024 Professione Chiropratica

In riferimento allo scopo dell'indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie si fa presente quanto segue.

La professione chiropratica è stata definita professione sanitaria sia dall'art. 2, co. 355, della legge n. 244 del 2007, la quale aveva identificato il dottore chiropratico come professionista di grado primario in possesso di una laurea magistrale¹, sia dall'art. 7 della legge n. 3 del 2018, nella quale viene delineato il percorso da seguire per l'attuazione della norma.

Per individuare le competenze della professione, come riconosciuto anche dal TAR Lombardia, nella sentenza n. 1614/2024, di cui si parlerà in seguito, è necessario fare riferimento alle Linee Guida dell'OMS sulla Formazione di base e sulla Sicurezza in Chiropratica, le quali garantiscono una *“pratica qualificata ed un uso appropriato della chiropratica”* solo qualora la formazione del professionista rispetti quanto in esse prescritto.

Per l'**Organizzazione Mondiale della Sanità** il chiropratico deve essere in grado di esercitare come operatore sanitario di primo contatto e la chiropratica è definita una professione sanitaria dedita alla diagnosi, al trattamento ed alla prevenzione dei disturbi del sistema neuromuscoloscheletrico e degli effetti di tali disturbi sullo stato di salute generale. In questo quadro di competenze grande importanza è attribuita alle tecniche manuali, che comprendono la correzione e/o la manipolazione articolare, con particolare attenzione alla sublussazione, nonché ai principi filosofici di riferimento.

In particolare, l'OMS nelle Linee Guida sulla Formazione di base e la Sicurezza in chiropratica (2005) mette in evidenza il ruolo del chiropratico come operatore di primo contatto, che esercita da indipendente o come parte di un'equipe di assistenza. E questa è la situazione in tutti i paesi in cui la professione è riconosciuta e disciplinata.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità individua come competenze del professionista chiropratico le seguenti: formulazione con competenza di una diagnosi differenziale ai fini chiropratici dei disturbi lamentati dal paziente; acquisizione di una particolare competenza in imaging diagnostico, ortopedia, terapia del dolore e riabilitazione del sistema neuromuscoloscheletrico e/o nella diagnosi e nel trattamento della sublussazione vertebrale; capacità di interpretare con competenza i risultati delle analisi di laboratorio; acquisizione della capacità di valutare criticamente le conoscenze

¹ Tale definizione è conforme alle Linee Guida dell'OMS sulla formazione di Base e sulla Sicurezza in Chiropratica, emanate nel 2005 con la collaborazione della Regione Lombardia ed alle indicazioni del CEN, nonché è compatibile con la normativa degli altri paesi europei ed extraeuropei nei quali la professione è riconosciuta e regolamentata.

scientifiche e cliniche; comprensione ed applicazione di informazioni medico/scientifiche di base e capacità di consultarsi con altri operatori sanitari e/o indirizzare loro i pazienti; possesso, in generale, delle conoscenze e delle capacità necessarie a comunicare con il pubblico e a prestare il proprio servizio in modo sicuro ed efficace.

L'OMS specifica che la preparazione nelle scienze di base e cioè: chimica, fisica, biologia, anatomia, fisiologia, biochimica, patologia, microbiologia, farmacologia e tossicologia, psicologia, dietetica e nutrizione e sanità pubblica deve essere uguale per qualità e durata a quella propria di una facoltà di medicina.²

La preparazione minima per studenti universitari prevista dall'OMS in chiropratica va da un minimo di cinque anni ad un massimo di sette anni di studi universitari.

Analogamente a quanto previsto dall'OMS anche il **CEN (European Committee for Standardization)**³ ha stabilito, a seguito di un'accurata indagine che ha coinvolto rappresentanti delle professioni sanitarie e chiropratici di tutti i paesi europei, quali devono essere le competenze del professionista chiropratico:

“La chiropratica è una professione sanitaria primaria che tratta i problemi dell'apparato neuro-muscoloscheletrico, in particolare la colonna vertebrale, e gli effetti di tali disturbi sul funzionamento del sistema nervoso e sullo stato di salute generale. Il trattamento comprende vari tipi di interventi, soprattutto metodi di cura manuali.

*Il chiropratico nell'ambito della **valutazione clinica e della diagnosi** deve) valutare lo stato di salute del paziente e le sue necessità attraverso le informazioni acquisite nel corso dell'anamnesi, esame fisico e ulteriori indagini; b) formulare ed attestare una diagnosi, o una dichiarazione logica per la cura, basata sulla valutazione delle informazioni. La diagnosi, o la valutazione logica, devono essere tenute sotto controllo durante il trattamento del paziente;c) interpretare tutte le informazioni disponibili riguardo ad un paziente e poi effettuare e prendere nota delle decisioni prese circa la salute e le necessità sanitarie del paziente e come queste ultime cambiano nel tempo;d) Il chiropratico deve inoltre considerare la storia e la prognosi di ogni disturbo lamentato, o la situazione di emergenza che potrebbe richiedere un intervento immediato, e l'eventualità di prevenire le recidive o la gestione delle cure necessarie a lungo termine.*

² Linee Guida Guida OMS sulla formazione di Base e sulla Sicurezza in Chiropratica 2005.

³ Il CEN è un ente normativo creato al fine di armonizzare e produrre norme tecniche europee in collaborazione con enti normativi nazionali e sovranazionali.

*Il chiropratico nell'ambito del **piano di cura** deve) sviluppare e formulare un programma di cura in accordo con il paziente. Il piano di cura dovrebbe incoraggiare il paziente a partecipare nel migliorare la propria salute. Il piano di cura dovrà avere obiettivi specifici ed essere coerente con lo stato di salute individuato e le necessità sanitarie del paziente;b) selezionare la terapia sicura ed appropriata per la salute del paziente e le sue necessità;c) essere informato circa le teorie alla base della terapia che viene fornita ed essere competente nell'applicazione pratica della cura. La somministrazione della terapia da parte del chiropratico deve essere basata sulle esperienze acquisite. Il paziente deve ricevere un consenso informato circa le terapie applicate;d) rivedere con i pazienti l'efficacia del piano di cura previsto per raggiungere gli obiettivi concordati.*

*Il chiropratico, **nell'ambito delle competenze fondamentali**, deve avere conoscenza e cognizione di*

- . a) struttura normale e funzione del corpo umano;*
- . b) eziologia, patologia, sintomi e manifestazioni, storia naturale e prognosi dei disturbi neuromuscoloscheletrici, sindromi del dolore e le concomitanti condizioni che si presentano ai chiropratici, compresi gli aspetti psicologici e sociali di tali condizioni;*
- . c) valutazione dello stato di salute e delle necessità di un paziente, tra cui l'adozione di procedure diagnostiche, i relativi usi e limiti, e le procedure appropriate del caso;*
- . d) controllo delle condizioni neuromuscoloscheletriche utilizzando terapie manuali, riabilitazione fisica, consigli nutrizionali generali, e principi ed indicazioni per migliorare la salute e prevenzione delle malattie;*
- . e) metodi scientifici per fornire e comprendere la base dei dati per l'attuale prassi chiropratica, ed acquisire e memorizzare nuove conoscenze nel corso della vita professionale;*
- . f) storia, teoria, filosofia e principi dell'esercizio della chiropratica in un contesto contemporaneo, tra cui il comportamento biopsicosociale della malattia, i suoi limiti, ed il suo ruolo nel contesto sanitario;*
- . g) principi di etica legati alle prestazioni chiropratiche, responsabilità legali e codici di condotta professionale e pratica;*
- . h) natura della responsabilità professionale e dovere di tutelare e promuovere gli interessi dei propri pazienti, tra cui non abusare della propria posizione, evitando la dipendenza*

psicologica e mantenendo la fiducia dei pazienti.

Il chiropratico deve aver sviluppato le seguenti competenze:

- . a) capacità di ottenere il necessario consenso prima di valutare gli individui e fornire assistenza chiropratica;*
- . b) capacità di rendere un'anamnesi comprensiva e focalizzata sul problema, ed eseguire un accurato esame fisico;*
- . c) capacità di integrare anamnesi, esame fisico e diagnostica per immagini al fine di arrivare ad una diagnosi appropriata e/o a diverse diagnosi;*
- . d) capacità di interpretare le procedure diagnostiche e formulare una risposta adeguata;*
- . e) capacità di selezionare adeguate competenze cliniche e formulare un piano di conduzione in accordo con il paziente;*
- . f) capacità di applicare adeguate competenze cliniche nel trattamento di un paziente, e di fornire informazioni e consigli per il recupero e per una salute stabile;*
- . g) capacità di comunicare chiaramente con i pazienti, le loro famiglie, altri professionisti sanitari, ed il pubblico in generale, ed avere la garanzia che i pazienti siano pienamente informati delle loro scelte di trattamento e cure;*
- . h) capacità di interpretare dati scientifici in modo critico, e di trovare e utilizzare informazioni relative all'assistenza sanitaria.*

Il chiropratico deve dimostrare di possedere le seguenti attitudini essenziali per un sicuro e competente esercizio della chiropratica:

- . a) riconoscimento che le responsabilità professionali primarie del chiropratico sono la salute e la cura del paziente;*
- . b) rispetto dei valori e delle attitudini del paziente, e impegno per una cura accentrata sul paziente;*
- . c) impegno per una pratica professionale sicura ed etica, e per mantenere gli standard della professione chiropratica al più alto livello possibile per tutta la vita lavorativa;*

d) *capacità critica della necessità di riconoscere e lavorare nei limiti delle proprie conoscenze, competenze ed esperienze e, quando una situazione è superiore alle proprie capacità per affrontarla in modo sicuro ed efficace, riferire i pazienti ad altri operatori sanitari;*

e) *capacità critica della necessità di aggiornare continuamente le conoscenze e le esperienze conseguite nel corso della vita professionale, adoperarsi per ottenere un continuo miglioramento di qualità nella propria pratica, e contribuire alla diffusione di conoscenze ed insegnamento ai colleghi;*

f) *disponibilità a lavorare nel contesto più ampio della sanità, ed in collaborazione con altri professionisti della salute.”*

Al fine di riportare esempi concreti di quanto sopra illustrato si possono ricordare i due paesi con il sistema di studi più vicino al nostro: Francia e Svizzera.

In Francia l'IFEC – **Institut Franco-Europeen de Chiropraxie** sede Parigi e Tolosa. prevede un corso di laurea di 5 anni per 300 crediti (ECTS) in cui le competenze necessarie per la pratica e l'esercizio della professione chiropratica sono:

- 1. Capacità di valutare una situazione clinica e fare una diagnosi di opportunità ed una diagnosi positiva nel campo della chiropratica;**
- 2. Capacità di definire ed attuare un progetto di cura chiropratica;**
- 3. Capacità di valutare ed adeguare le cure chiropratiche allo stato di salute del paziente;**
- 4. Capacità di definire un cammino di prevenzione e di consulenza in ambito chiropratico;**
- 5. Capacità di comunicare e stabilire una relazione professionale con un paziente;**
- 6. Capacità di cooperare con gli altri operatori sanitari;**
- 7. Capacità di valutare le proprie pratiche tenendo conto dell'evoluzione dell'ambiente professionale di riferimento;**
- 8. Capacità di fare ricerca, analisi e capacità di utilizzare i dati professionali e scientifici.**

Come sopra indicato, in Francia, ai sensi di legge (Arrêté du 13 février 2018 relatif à la formation en chiropraxie), il chiropratico fa una diagnosi di opportunità ed una diagnosi positiva e si occupa della prevenzione e della cura dei disturbi neuro-muscoloscheletrici e delle loro conseguenze seguendo la propria formazione. Secondo la normativa francese i pazienti possono rivolgersi direttamente al chiropratico e, quindi, il chiropratico è un professionista sanitario di primo contatto o di grado primario.

Il programma di studi universitari conseguentemente previsto è un insegnamento di 5000 ore, equivalenti a 300 crediti ECTS, suddivisi in 5 anni per 60 crediti ogni anno. Sono previsti, inoltre, numerosi stage clinici ed ospedalieri, incluso uno stage di 15 mesi al quinto anno in uno dei Centri Clinici Chiropratici dell'Istituto ed al terzo anno uno stage di dissezione umana presso la facoltà di medicina di Parigi e Tolosa.

In Svizzera presso l'**Università di Zurigo** il corso universitario prevede una durata di sei anni (360 crediti): i primi tre anni permettono di conseguire il bachelor in medicina e, quindi, sono in comune con la facoltà di medicina ed i secondi tre anni equivalgono alla nostra laurea specialistica e sono dedicati alla chiropratica.

In Svizzera, dove la chiropratica è inserita nel Servizio Sanitario Nazionale, la professione chiropratica si occupa di trattare, secondo i principi chiropratici, il sistema neuro-muscolo-scheletrico con lo scopo di migliorarne la funzione ed eliminare così i disturbi associati alle varie patologie e disfunzioni. Si tratta di un metodo di cura naturale, non invasivo, nel quale le mani costituiscono il mezzo diagnostico e terapeutico essenziale.

Il chiropratico deve essere in grado, tra l'altro, di: effettuare l'anamnesi dettagliata del paziente nel corso della prima consultazione (stato di salute generale); formulare una diagnosi che permetta di giudicare da un punto di vista chiropratico lo stato funzionale delle articolazioni e del sistema muscolo-scheletrico e stabilire un piano di trattamento chiropratico completo, eventualmente, ove ne ravveda la necessità, anche in collaborazione con altre figure sanitarie come il medico o il fisioterapista.

In particolare, il chiropratico deve essere in grado di comprendere se il paziente può essere trattato in autonomia o se deve essere inviato al medico per quanto di sua competenza.

Sempre in Svizzera, il chiropratico laureato, al termine dei sei anni di università, deve sostenere l'esame federale e seguire un tirocinio clinico di due anni per poter esercitare la professione.

Così definite ed identificate le competenze del professionista chiropratico appare subito evidente che il percorso di studi universitari non può essere inferiore a cinque anni per trecento crediti se vogliamo essere non solo in linea con gli standards internazionali, ma anche tutelare la sicurezza dei pazienti che si vogliono rivolgere al chiropratico.

Nulla osta all'istituzione di un corso di laurea di tal fatta vista anche la sintesi che il documento stilato da codesta spettabile Commissione fa dei corsi di laurea vigenti per l'esercizio delle professioni sanitarie: *“Dal 2006 le professioni sanitarie sono esclusivamente di livello universitario e sono poste sotto la vigilanza del Ministero della salute. Per esercitare una di esse, occorre aver conseguito una laurea magistrale a ciclo unico della durata di cinque o sei anni (per le professioni di medico, dentista, farmacista, veterinario), una laurea triennale (per*

le professioni di infermiere, ostetrico, fisioterapista, logopedista, podologo, dietista, educatore professionale, audioprotesista, tecnico sanitario di radiologia medica, tecnico ortopedico, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, igienista dentale, audiometrista, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ortottista, terapista occupazionale, tecnico della riabilitazione psichiatrica, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, tecnico di neurofisiopatologia, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva) o una laurea "3+2" (psicologo, chimico, fisico, biologo), dopo aver superato un esame di Stato per l'abilitazione alla relativa professione."

Bisogna tener presente, come risulta chiaramente dai documenti dell'OMS e del CEN, che la professione chiropratica non condivide alcuna caratteristica con le professioni sanitarie tecnico riabilitative, e non potrebbe essere altrimenti poiché la legge stessa impedisce la sovrapposizione di competenze nel delineare una nuova professione sanitaria (comma 4, art. 7, l. 3/18).

La norma della legge 3/2018 art. 7 si limita a richiamare ed indicare il percorso di attuazione per la regolamentazione completa della professione, ma bisogna tenere presente che la stessa è già stata istituita per legge, in deroga a quanto previsto nel testo emanato.

La legge n.43/06 all'art. 1 parla solo di titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione e la legge n. 251/00 parla di diploma universitario senza specificare se triennale o quinquennale. Nessun limite specifico, pertanto, al percorso universitario delle nuove professioni è dato trovare nelle norme di cui alle leggi 43/06 e 251/2000 richiamate dall'art. 7 della L. 3/18.

Inoltre, in dette leggi non è assolutamente prevista l'obbligatorietà della previa diagnosi medica per le nuove istituende professioni sanitarie.

La legge 251 del 2000, infatti, stabilisce che i professionisti appartenenti alle aree ivi individuate "svolgono con titolarità e autonomia professionale... attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione" e pongono in atto "procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali."

Il riferimento alla legge 43/06 non impedisce, pertanto, l'istituzione di un percorso di laurea magistrale ed il Ministero della Salute, che dovrà indicare le competenze professionali (che poi verranno stabilite in sede di Accordo Stato Regioni - art. 7 L.3/18 -), nonché l'ordinamento didattico di concerto con il MIUR, non potrà non tener conto delle indicazioni dell'OMS e del CEN, ma soprattutto non potrà non tener conto delle competenze dei chiropratici e dei conseguenti corsi universitari proposti nelle facoltà straniere, che da anni formano

professionisti, al fine di far sì che le università italiane siano tra quelle ambite dagli studenti che vogliono intraprendere una nuova e richiesta professione sanitaria in sicurezza per i pazienti.

Tutto quanto sopra viene confermato anche alla luce delle sentenze di Cassazione che riconoscono l'esenzione dall'IVA della prestazione chiropratica effettuata da chiropratici solo qualora la preparazione dei professionisti sia adeguata ed idonea ad essere effettuata in sicurezza per i pazienti.

La prima sentenza che ha affermato l'esenzione dall'IVA per le prestazioni chiropratiche è stata la sentenza n. 21108/20 della sezione V della Corte di Cassazione.

Tale sentenza cassando con rinvio il provvedimento della Commissione Tributaria regionale della Liguria che era stato impugnato, ha enunciato il seguente principio di diritto: *"In tema di IVA, il riconoscimento dell'esenzione, prevista dall'art. 10, comma 1, n. 18, del d.P.R. n. 633/72, al chiropratico che rende una prestazione di cura alla persona, richiede l'accertamento che la prestazione garantisca un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata somministrata da istituti d'insegnamento riconosciuti dallo Stato, anche in mancanza dell'istituzione del registro dei dottori in chiropratica e dell'attivazione del relativo corso di laurea magistrale".*

La Cassazione è arrivata all'enunciazione di tale principio attraverso un'analisi della normativa sulla chiropratica vigente in Italia ricordando l'art. 2, comma 355, della l. n. 244/07, il quale, secondo la S.C., ha riconosciuto *"che il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore ed esercita la propria attività come professionista di grado primario nel campo del diritto alla salute e, quindi, annette validità scientifica e professionale in Italia all'attività di chiropratico."*

Implicitamente la Corte di Cassazione, riconoscendo la vigenza dell'art. 2, comma 355, della l. n. 244/07, ha confermato, *ad abundantiam*, la necessità che il chiropratico sia in possesso di una laurea magistrale per poter accedere all'iscrizione in albi o registri che vengano istituiti.

D'altra parte, anche semplicemente il riferimento alla necessità di accertare che la prestazione garantisca *"un sufficiente livello di qualità e che chi la rende sia munito di formazione adeguata"* affinché possa essere applicata l'esenzione dall'IVA, comporta che, avendo presente le Linee Guida OMS, le indicazioni del CEN e gli ordinamenti didattici e i corsi di laurea degli altri paesi europei (a partire dai sistemi universitari più simili al nostro quali quelli di Francia e Svizzera sopra citati), i quali prevedono tutti almeno cinque anni di studi per un totale di 300 crediti universitari (in Svizzera i crediti richiesti per ottenere l'abilitazione all'esercizio della professione sono 360 per un totale di sei anni di studi universitari), comporta necessariamente che *anche in Italia la laurea debba avere un ordinamento didattico ed un percorso universitario*

di almeno cinque anni per 300 crediti, in altre parole la laurea magistrale prescritta dalla legge 244 del 2007.

Nella stessa sentenza la Corte di Cassazione ha ricordato anche l'art. 7 della legge 3/2018 in cui viene ribadita la natura sanitaria della professione chiropratica e viene, di fatto, indicato l'iter che dovrà essere seguito per ultimare la disciplina.⁴ Il richiamo alla legge 43/06 è fatto allo scopo di indicare il procedimento da seguire per l'istituzione della definizione del profilo professionale e dell'ordinamento didattico, ma non implica alcuna limitazione in ordine al percorso universitario da istituire che, secondo la legge 244/07, art. 2 comma 355, richiamato dalla Corte di Cassazione, deve essere di 5 anni per 300 CFU, come sopra illustrato.

Anche nelle più recenti sentenze della Corte di Cassazione (Cassazione, ordinanza n. 14157 del 21 maggio 2024, Cassazione, Sezione Tributaria, sentenze nn. 18363/2024 e 18361/2024, pubblicate il 04/07/2024), in cui sono ricordate sia la legge n. 244 del 2007 sia la legge n. 3 del 2018, viene confermato l'orientamento dell'esenzione dall'IVA delle prestazioni chiropratiche effettuate dal professionista che abbia *"necessarie abilità e qualifiche professionali"*.

Per quanto riguarda la giustizia amministrativa ha ampiamente affermato che il Legislatore, dopo aver attentamente valutato gli interessi coinvolti tra cui in primo luogo la tutela della salute dei cittadini, ha voluto riconoscere la chiropratica come professione sanitaria attraverso ben due norme di rango primario (l'art. 2, comma 355, L. 244/2007 ed art. 7 L. 3 del 2018).

Sempre secondo la giustizia amministrativa la mancata emanazione dei regolamenti attuativi di entrambe le disposizioni di legge, consistenti nell'ordinamento didattico e nel profilo professionale, non può impedire l'esercizio della professione anche avuto riguardo all'ordinanza della Corte Costituzionale n. 149 del 1988, che ha affermato *"non ha alcuna rilevanza che la chiropratica possa essere inquadrata nello schema delle professioni, giacché fino a quando lo Stato non riterrà di disciplinarla e di richiedere per il suo esercizio una speciale abilitazione, si tratta evidentemente di un lavoro professionale tutelato, ex art. 35, primo comma della"*

⁴ "Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico", ha stabilito che:

«1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge. 2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi».

Costituzione, in tutte le sue forme ed applicazioni, e di una iniziativa privata libera ex art. 41 Cost.”.

Come sopra accennato, il TAR Lombardia nella sentenza n. 1614/2024, ricorda che può essere valutata la formazione del chiropratico attraverso un confronto con le Linee Guida dell’OMS, nelle quali è richiesta una laurea di almeno 5 anni perché si possa definire adeguatamente formato un professionista chiropratico ed è richiesta una formazione supplementare a tutti gli altri professionisti sanitari, compresi i medici, affinché possano effettuare prestazioni chiropratiche in sicurezza.

Da quanto sopra, emerge chiaramente che, il Legislatore, istituendo con norma di rango primario la professione chiropratica, nel valutare la tutela degli interessi coinvolti, con la legge del 2007 ha voluto anche indicare la tipologia di studi richiesti a tutela della salute dei cittadini e cioè una laurea magistrale, percorso perfettamente in linea con le Linee Guida OMS richiamate in proposito dal TAR Lombardia e con le indicazioni del CEN.

Si allegano:

- 1) Linee Guida OMS
- 2) Linee Guida CEN
- 3) Lettera World Federation of Chiropractic (NGO dell’OMS) del 26 settembre 2024
- 4) Note Presidente AIC
- 5) L. 244 del 2007

Avv. Laura Frattari

